



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the President of the Region of Sicily.

1



REGIONE SICILIANA

provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006"*;
- Vista** la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l'intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016.

2



REGIONE SICILIANA

Visto in particolare l'art. 10 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 con la quale si è autorizzata una attività straordinaria alla Trapani Servizi S.p.A. fino al 31 luglio 2016;

Vista la Ordinanza n. 14/Rif del 28 luglio 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha provveduto a reiterare gli effetti dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 avente scadenza il 30 settembre 2016;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ARPA Sicilia ST Trapani e dall'ASP di Trapani in sede di emissione dell'ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Considerato che la situazione ambientale nonché le esigenze organizzative non sono mutate rispetto al periodo in cui sono stati emessi i pareri ambientali e sanitari e, pertanto, si ritiene utile considerare validi i pareri espressi;

Considerato che l'impianto gestito dalla Trapani Servizi S.p.A. risulta essere essenziale per l'intera provincia di Trapani;

Considerato che un eventuale blocco del sistema di smaltimento dell'impianto sito nel Comune di Trapani determinerebbe il collasso dell'intero sistema dei rifiuti nella ex Provincia di Trapani;

Considerato che il mancato conferimento dei rifiuti urbani determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria su tutto il territorio regionale;

Ritenuto essenziale provvedere alla tutela della pubblica incolumità e salute pubblica;

Considerato che per far fronte alla situazione di disagio del sistema impiantistico regionale gli impianti di smaltimento in esercizio sono posti al pieno servizio del sistema regionale;

Vista la nota prot. n. 5538 del 27 settembre 2016 la Trapani Servizi S.p.A. evidenzia la necessità di reiterare gli effetti dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 a causa della impossibilità alla riapertura dell'impianto a causa dell'incendio verificatosi nel mese di luglio 2016;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016



REGIONE SICILIANA

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Ritenuto che è necessario reiterare la forma speciale di gestione prevista dall'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

Ritenuto necessario al momento confermare il piano di conferimento in emergenza attualmente vigente;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

ORDINA

Articolo 1

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla TRAPANI SERVIZI S.p.A.)

1. Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 1 ottobre e sino al 30 novembre 2016, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., è reiterato l'art. 10 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministro della Salute;
- al Ministro delle Attività produttive;
- al Ministero dell'Economia;
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- alla Prefettura di Trapani;

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016



REGIONE SICILIANA

- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alle ASP di Trapani;
- al Libero Consorzio di Trapani;
- Alla SRR Trapani Provincia NORD e SRR Trapani Provincia NORD;
- Alla Società d'ambito Belice Ambiente S.p.A. e alla società d'ambito Terra dei Fenici S.p.A.;
- Alla Trapani Servizi S.p.A.;
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

Ai fini dell'invio e ricezione delle comunicazioni afferenti le attività discendenti dalla presente ordinanza sono istituiti i seguenti indirizzi di posta elettronica:

ordinaria : ordinanza5rif@regione.sicilia.it

certificata : ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

Ordinanza n. 22/Rif del 30 settembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera art. 10 della Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016.